



SENT. 159 / 2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche

in composizione monocratica in persona del Giudice unico Cons.

Federico Lorenzini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23541/PM del registro di segreteria, proposto

dal sig. I.A. , nato a XXXXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX, residente a

XXXXXXXXXXXX, in Via XXXXXXXXXX n. X, C.F.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso, ai fini del presente

giudizio, dall'Avvocato Paolo Guerra del Foro Giudiziario di Roma

posta elettronica certificata paolo.guerra@pec.avvocatoguerra.it

congiuntamente e disgiuntamente all'Avvocato Maurizio Maria Guerra

del Foro Giudiziario di Macerata, con indirizzo di posta elettronica

certificata: mauriziom.guerra@pec.avvocatoguerra.it, presso cui ha

chiesto le comunicazioni, depositato presso questa Sezione in data 25

gennaio 2024

contro

il Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e

della leva - 1° Reparto - 2° Divisione, in persona del Direttore Generale

pro tempore nella sua sede di Roma, Viale dell'Esercito n. 186, con

indirizzo di posta elettronica certificata:

previmil@postacert.difesa.it;

	visto il ricorso e i documenti di causa;	
	visti il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, il d.l. 15 novembre 1993, n. 453,	
	convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la legge 14 gennaio	
	1994, n. 20, la legge 21 luglio 2000, n. 205 e il d.lgs. 26 agosto 2016,	
	n. 174;	
	uditi all'udienza del 17 settembre 2025 l'Avv. Paolo Cammertoni,	
	assente il Ministero.	
	Premesso in	
	FATTO	
	Il ricorrente, un ex militare della Marina congedato nel 1997, ha	
	presentato domanda al Ministero della Difesa il 12 maggio 2014	
	chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la	
	concessione della pensione privilegiata per l'infermità "Asbestosi	
	pleurica". Tuttavia, con il decreto n. 52/1/M del 8 giugno 2017, il	
	Ministero della Difesa ha negato la pensione privilegiata richiesta,	
	affermando che l'infermità accertata non era ascrivibile a una categoria	
	pensionistica.	
	Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2024 il sig. I. ha contestato	
	quanto statuito, sostenendo che l'infermità dovrebbe essere	
	classificata come "asbestosi con deficit ventilatorio di tipo restrittivo" e	
	non semplicemente come "allegata pneumopatia asbesto correlata con	
	ispessimenti sub pleurici". Secondo il ricorrente tale infermità dovrebbe	
	essere ascrivibile alla 8° categoria della Tabella A allegata al D.P.R.	
	915/1978, in base al criterio dell'equivalenza con la voce n. 14:	
	"Bronchite cronica". Pertanto, ha chiesto alla Corte dei Conti di	
	2	

	acquisire il fascicolo amministrativo e di disporre una consulenza	
	tecnica d'ufficio per accertare l'esatta diagnosi e classificazione	
	dell'infermità. Inoltre, ha chiesto che venga riconosciuto il suo diritto a	
	un trattamento pensionistico privilegiato di 8° categoria vitalizia a	
	decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione	
	della domanda, con ogni conseguente statuizione sul pagamento dei	
	ratei pregressi oltre interessi e rivalutazione monetaria.	
	Con nota in data 17 giugno 2024 il ricorrente ha inoltre evidenziato che	
	le consulenze acquisite in sede giudiziaria hanno accertato	
	un'invalidità permanente del 25%, che corrisponde alla ottava	
	categoria della Tabella A annessa al D.P.R. 915/78 e che in base alla	
	sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 306/2022, gli è stato	
	riconosciuto il diritto alla rideterminazione della speciale elargizione	
	quale vittima del dovere in ragione di una invalidità complessiva del	
	26% di cui il 25% per invalidità permanente.	
	Il Ministero della difesa, costituito con memoria in data 3 giugno 2024,	
	sostiene che:	
	a) il giudizio sanitario espresso dalla CMO, in quanto manifestazione	
	di discrezionalità tecnica, è insindacabile se adeguatamente motivato	
	e coerente con i fatti emersi. Non vi sono vizi nella valutazione della	
	CMO;	
	b) l'ascrivibilità a pensione privilegiata non dipende dal carattere	
	cronico della patologia, ma dalla gravità dell'infermità secondo la	
	classificazione tabellare. La CMO ha ritenuto che l'infermità del	
	ricorrente, di modesta entità, non abbia determinato postumi di	

	invalidità rilevanti.	
	In conclusione, l'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso,	
	ritenendolo privo di fondamento giuridico, in subordine eccependo	
	l'applicazione della prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici	
	precedentemente maturati.	
	Con ordinanza n.11 dell'01/07/2024 veniva, quindi, disposta CTU	
	medica, che esitava in relazione medico - peritale per cui “ [...] la	
	corretta diagnosi delle patologie del ricorrente è 1. ‘Pneumopatia	
	asbesto-correlata con ispessimenti sub-pleurici strumentalmente	
	accertati con lieve deficit ventilatorio di tipo restrittivo alle prove di	
	funzionalità respiratoria basale e DLCO nella norma’; 2. ‘bronchiolite	
	respiratoria da fumo ’ ; 3. ‘esiti cicatriziali ben consolidati a grado non	
	esimente di paratiroidectomia sinistra per pregresso adenoma di	
	Warthin’. Di tali patologie, solo l'infermità al punto 1 del G.D. è SI	
	dipendente da causa di servizio in relazione all'attività svolta come	
	risultante dagli atti allegati e dalle ulteriori allegazioni prodotte ed	
	acquisite ed ASCRIVIBILE ad una ottava categoria di tabella A ai fini	
	del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato a far data	
	dalla domanda amministrativa”.	
	Successivamente, in sede di udienza dibattimentale la difesa del	
	ricorrente confermava le deduzioni e conclusioni formalizzate negli atti	
	di causa, contestando l'eccepita prescrizione sollevata dal Ministero.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Il ricorso appare meritevole di accoglimento nei termini di seguito	
	4	

		esposti.	
		Il giudizio verte, in particolare, sull'accertamento dei presupposti per il	
		riconoscimento, in capo al ricorrente, della pensione di privilegio di 8^	
		categoria vitalizia.	
		In via preliminare, rispetto alla richiesta di declaratoria del “ [...] diritto	
		del ricorrente a trattamento pensionistico privilegiato quanto meno di	
		8^ ctg. Tab. A vitalizia a decorrere dal primo giorno del mese	
		successivo alla presentazione della domanda del 12.05.2014, con ogni	
		conseguenziale statuizione sul pagamento dei ratei pregressi [...] ”, è	
		da accogliersi la sollevata eccezione di prescrizione per i ratei anteriori	
		al quinquennio decorrente dall'introduzione e notifica a parte resistente	
		del ricorso - perchè l'imprescrittibilità del diritto a pensione non esclude	
		la prescrittibilità dei singoli ratei con l'estinzione del diritto alla relativa	
		riscossione (per giurisprudenza consolidata C.S.U. n.5895 del	
		26.06.1996). Questo a fronte di una domanda di pensione privilegiata	
		ordinaria presentata in data 12.05.2014 e rigettata con decreto del	
		Ministero della difesa n.52/1/M dell'08/06/2017 impugnato con ricorso	
		del 25 gennaio 2024.	
		Nel merito, poi, si osserva come la relazione peritale depositata dal	
		Collegio medico legale (IV°) Sezione speciale del Ministero della difesa	
		abbia precisato che “ [...] la corretta diagnosi delle patologie del	
		ricorrente è 1. 'Pneumopatia asbesto-correlata con ispessimenti sub-	
		pleurici strumentalmente accertati con lieve deficit ventilatorio di tipo	
		restrittivo alle prove di funzionalità respiratoria basale e DLCO nella	
		norma'; 2. 'bronchiolite respiratoria da fumo '; 3. 'esiti cicatriziali ben	
		5	

	consolidati a grado non esimente di paratiroidectomia sinistra per	
	pregresso adenoma di Warthin '. Di tali patologie, solo l'infermità al	
	punto 1 del G.D. è SI dipendente da causa di servizio in relazione	
	all'attività svolta come risultante degli atti allegati e dalle ulteriori	
	allegazioni prodotte ed acquisite ed ASCRIVIBILE ad una ottava	
	categoria di tabella A ai fini del riconoscimento del trattamento	
	pensionistico privilegiato [...]". In particolare il Collegio medico ha	
	precisato che il giudizio diagnostico di cui al punto 1- derivante da	
	documentata esposizione a fibre amiantifere del Sig. I. nel servizio a	
	bordo delle unità navali della M.M. "[...] è correttamente ascrivibile ad	
	una ottava categoria di tabella A, in analogia alla voce tabellare n.14	
	'bronchite cronica' che equivale ad una riduzione della capacità	
	lavorativa generica compresa tra il 21 ed il 30% [...]. Tale valutazione,	
	comprensiva anche di un danno anatomico e funzionale e tra l'altro	
	non migliorabile ed appare compatibile con una pensione privilegiata	
	ad vitam. [...]"	
	A tal proposito, questo Giudice ritiene che l'apporto conoscitivo recato	
	dalla relazione peritale rassegnata dal Collegio medico-legale	
	incaricato, si riveli determinante ai fini della decisione del giudizio che	
	viene adottata, riconoscendo al sig. A.I. la pensione di privilegio di	
	ottava categoria di tabella A nei termini suesposti, con diritto alla	
	liquidazione dei ratei spettanti, peraltro con decorrenza dal	
	quinquennio precedente all'introduzione del ricorso pensionistico che	
	ha interrotto la prescrizione del diritto alla riscossione degli stessi e	
	comunque previa decurtazione delle somme già eventualmente	
	6	

	percepita con il trattamento in godimento.	
	Sui maggiori ratei spettano gli interessi legali e la rivalutazione	
	monetaria - quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente	
	eccedente quello dovuto per interessi - con decorrenza dalla data di	
	scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.	
	Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da	
	dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,	
	in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni,	
	definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. A.I.:	
	- Accoglie parzialmente il ricorso, accertando il diritto del sig. I. a	
	pensione privilegiata di ottava categoria tabella A come da	
	motivazione;	
	- accerta l'intervenuta prescrizione per i ratei precedenti al quinquennio	
	dall'introduzione e notifica a parte resistente del ricorso;	
	- condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese di lite per	
	€ 1.500,00.	
	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio successiva	
	all'udienza del 17 settembre 2025.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Ai sensi dell'art.52 del d.lgs. n.196/2003, in caso di diffusione, omettere	
	le generalità ed altri dati identificativi di parte ricorrente.	
	Così disposto in Ancona, il 17 settembre 2025.	
	Il Giudice	

[illegible]